

TRIBUTI SCOMPARSI

IMPOSTA SUI FABBRICATI 1865

01. INTRODUZIONE

Abbiamo pensato che la curiosità su imposte tasse e tributi ormai scomparsi dovesse essere soddisfatta.

Riteniamo che conoscere la storia sia un modo valido per comprendere il presente e prevedere, nei limiti, il futuro.

Allo stesso modo viviamo questa Sezione dedicata ai tributi ormai scomparsi ma che hanno accompagnato la vita dei nostri avi dapprima nel Regno e, poi, nella Repubblica Italiana.

Ci siamo avvalsi degli archivi storici, dell'archivio del Dipartimento delle Finanze e delle ricerche di altri studiosi. A tutti rivolgiamo un pensiero di sentito ringraziamento.

02. IMPOSTA SUI FABBRICATI

Era un'imposta **diretta, speciale e reale**.

La normativa prevedeva che i fabbricati erano soggetti, in proporzione del loro reddito netto, ad un'imposta la cui aliquota uniforme era determinata da apposita legge. **L'imposta colpiva il reddito netto** di tutte le costruzioni, compresi i fabbricati industriali, con esclusione delle costruzioni rurali destinate all'abitazione dei coltivatori. Il reddito era accertato con il sistema della dichiarazione.

Sostanzialmente il tributo **si scostava dal sistema catastale**, in quanto non veniva tassata la rendita media ordinaria, ma il reddito effettivo.

La legge **n. 2136 del 26 gennaio 1865**, nel disciplinare la nuova imposta, ebbe come obiettivo principale una separata imposizione del reddito edilizio, in modo da risolvere subito il problema della perequazione dei fabbricati senza dover attendere le complesse operazioni catastali. **Si separava inoltre l'imposta fondiaria sui fabbricati da quella sui terreni.**

Il tributo, fino agli inizi del 1900, non ebbe una corretta incidenza territoriale, in quanto colpì maggiormente le regioni a popolazione agglomerata piuttosto che quelle a popolazione scarsa, a causa dell'erroneo convincimento che i comuni piccoli costituissero nuclei a scarsa redditività.

La conseguenza fu che nell'Italia meridionale e nelle isole i contadini che abitavano in piccoli agglomerati pagavano per le loro modeste abitazioni l'imposta risparmiata alle popolazioni agricole dell'Italia settentrionale che, al contrario, vivevano in edifici rustici situati nelle campagne, i quali, per legge, erano esenti da imposta.

Il T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572, dettò precise regole circa le caratteristiche di fabbricato rurale. Così non poteva definirsi tale la costruzione abitata dal fattore, in quanto non coltivatore abituale.

Fino al 1923 gli opifici industriali concorrevano all'imposta sui redditi dei fabbricati.

Con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3069 (modificato dal R.D. 8.6.1936, n.1231), gli opifici furono esclusi dall'imposta sui fabbricati, in quanto si trattava, nella generalità dei casi, di costruzioni appartenenti alla medesima persona che se ne serviva per l'esercizio dell'impresa industriale e, pertanto, soggetti ad imposta di ricchezza mobile quale parte del reddito complessivo di cat. B.